



CITTA' DI PALESTRINA

PROVINCIA DI ROMA

1° DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO – 5° SETTORE SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER L'INFANZIA

Vista la normativa di seguito elencata:

- Legge Regionale 05.03.1973, n 5, “*Norme sugli asili nido*”;
- Legge Regionale 16.06.1980, n. 59, “*Norme sugli asili nido*”;
- Legge Regionale 08.06.1995, n. 43, “*Istituzione servizio assistente familiare*”;
- Direttive agli EE.LL per la gestione del servizio di assistente familiare;
- Legge Regionale 09.09.1996, n. 38, riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio;
- Legge 28.08.1997, n. 285, “*Disposizioni per la Promozione di diritti e di opportunità per -l’infanzia e l’adolescenza*”;
- *La Legge Regionale 67/90*;
- Legge Regionale n. 3 del 03.01.2000, “*Asili Nido presso strutture di lavoro: Modifiche alla Legge Regionale n. 59 del 16.06.1980*”;
- Legge n. 328 dell’08.01.2000, “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”
- *Il D.L.vo 308/2001 all’art.4;*
- Legge Regionale n. 18 dell’11.07.2002, “*Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche*”;

Art. 1 – Finalità generali

Le finalità generali dei servizi per la prima infanzia e per l’infanzia sono le seguenti:

- ❖ Accogliere i bambini di età compresa, di norma, dai 3 mesi ai 12 anni di età, concorrendo efficacemente con la famiglia allo loro educazione, socializzazione e formazione. La famiglia è parte attiva e consapevole nella programmazione e nella gestione del progetto educativo;
- ❖ Sollecitare le capacità creative, cognitive, affettive e sociali dei bambini, assicurando loro le opportunità per un adeguato sviluppo psico-fisico ed affettivo;
- ❖ Collaborare e sostenere la famiglia al fine di favorire lo sviluppo della personalità del bambino;

- ❖ Facilitare i processi di crescita , di socializzazione e di apprendimento del bambino, in vista dell'inserimento nella scuola dell'infanzia e a sostegno dell'inserimento nella scuola dell'obbligo, fondando il progetto educativo sul principio della continuità pedagogica;
- ❖ Integrare precocemente bambini con disabilità nonché bambini che si trovassero in situazioni di difficoltà affettive, socio-economiche.

Art. 2 – I servizi e le attività per la prima infanzia e per l'infanzia

I servizi e le attività per la prima infanzia e per l'infanzia sono i seguenti:

- a) Asilo Nido;
- b) Micro Nido;
- c) Spazio – Baby;
- d) Spazio gioco genitori/bambini;
- e) Ospitalità diurna;
- f) Assistente familiare a domicilio;
- g) Ludoteca;
- h) Pre o Dopo scuola;
- i) Soggiorni estivi diurni

Art. 3 – Obiettivi specifici dei vari servizi

A) L'Asilo Nido – B) Il Micronido

L'Asilo Nido e il Micronido sono servizi socio- educativi che, nel quadro della politica generale e formativa della prima infanzia, accolgono bambini fino a 3 anni di età, concorrendo efficacemente con le famiglie allo loro educazione e formazione.

Costituiscono uno spazio nel quale proporre ed organizzare un modello di attività educativa e di sostegno alla famiglia.

Hanno come obiettivo principale lo sviluppo dei bambini sia sotto il profilo cognitivo che relazionale.

La preparazione, la professionalità, la disponibilità degli operatori sono il cardine su cui costruire il progetto di organizzazione e funzionamento dei servizi; L'adeguatezza e la funzionalità delle strutture, oltre ad una opportuna progettazione educativa, devono mirare alla realizzazione di un contesto ambientale in grado di favorire la crescita, la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità dei bambini.

Prevedono il coinvolgimento dei genitori, dei familiari e/o degli adulti in genere che si occupano della cura dei bambini, attraverso la loro partecipazione attiva, concordemente con il personale, nella gestione del servizio al fine di garantire il massimo di coerenza e di integrazione tra il tempo e le attività vissute e agite nelle strutture e il contesto di vita vissuta fuori dalle stesse.

L'Asilo Nido accoglie bambini dai tre mesi di età, fino ad un massimo di 60 unità per una permanenza oraria, articolata per fasce di età, che va dalle ore 7,00 alle ore 19,00.

Il Micronido accoglie dai 12 ai 30 bambini, dai 3 ai 36 mesi di età, per una permanenza oraria, articolata per fasce di età, che va dalle ore 7,00 alle ore 19,00.

La normativa di riferimento per l'apertura e la gestione degli asili nido e dei micronido è: L.R. n. 59/80, L.R. n. 3/2000.

C) Lo Spazio Baby

Lo Spazio Baby costituisce uno spazio nel quale proporre ed organizzare un modello di attività educativa per i bambini e di sostegno alle famiglie che – per diversi motivi- scelgono di utilizzare il servizio con orari limitati.

Lo Spazio Baby ha come obiettivo principale lo sviluppo di tutti i bambini, sia sotto il profilo cognitivo che relazionale.

La preparazione, la professionalità, la disponibilità degli operatori sono il cardine su cui costruire il progetto di organizzazione e funzionamento del Servizio; L'adeguatezza e la funzionalità delle strutture, oltre ad una opportuna progettazione educativa, devono mirare alla realizzazione di un contesto ambientale in grado di favorire la crescita, la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità dei bambini.

Lo Spazio Baby potrà accogliere un massimo di 60 bambini dai 18 ai 36 mesi di età, per una fascia oraria massima di 5 ore giornaliere, tra le 7,00 e le 20,00, non prevedendo i momenti del pasto (Art. 5 Legge n. 285/97).

D) Spazio genitori/bimbi

E' una attività che può essere prevista nell'ambito di tutti i servizi elencati all'art. 2. esclusi i pre scuola, finalizzata alla socializzazione di bambini e genitori, può favorire l'ambientazione dei bambini e la costruzione di rapporti amicali e di auto-aiuto fra i genitori (Art. 5 legge n. 285/97).

E) Ospitalità diurna

E' un attività di sostegno, di socializzazione, di aggregazione e di recupero in favore di soggetti compresi nella fascia di età tra i 12 mesi ed i 17 anni, appartenenti a nuclei familiari in condizioni psico-sociali problematiche.

Tale attività si esplica nell'ambito di un progetto socio-educativo individuale, predisposto a cura del servizio sociale comunale e si realizza di norma attraverso l'utilizzo di una delle strutture elencate all'art. 2, disponibili a fornire la massima collaborazione per la realizzazione del progetto medesimo, oppure presso altre tipologie di strutture, famiglie o risorse a disposizione del territorio che possono esercitare una funzione educativa nei confronti dello specifico caso.

La normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti di cui sopra è la L.R. n. 38/96 e la Legge n. 328/2000:

F) Assistente familiare a domicilio

Il Servizio di assistente familiare ha lo scopo di permettere la sorveglianza e l'accudimento dei bambini di età inferiore ai 3 anni attraverso l'affidamento degli stessi alle cure delle assistenti familiari nelle abitazioni di queste ultime o dei familiari, oppure in ambienti extra domestici a carattere familiare.

La normativa di riferimento per l'avvio del servizio di assistente familiare a domicilio è la Legge Regionale n. 43/95 e le successive "*Direttive agli Enti Locali per la gestione del servizio di assistente familiare*", approvate con Deliberazione di G.R. n. 875 del 05.07.2002.

G) Ludoteca

E' uno spazio polifunzionale protetto, destinato ai minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, dove vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo, ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta dei minori.

La ricettività è determinata in rapporto alle caratteristiche ed all'ampiezza della struttura ed è stabilita dalla ASL e comunque, nel caso di ricettività superiore a n. 30 minori, è necessario almeno n. 2 locali è la L.R. n. 18/2002.

H) Pre e doposcuola

Sono attività di accoglienza socio-educativa che si svolgono prima e/o dopo l'inizio e la conclusione delle attività scolastiche, presso le scuole e/o presso le ludoteche:

Nel primo caso è necessario sottoscrivere specifici accordi con il Comune e con le istituzioni scolastiche.

I) Soggiorni estivi diurni

E' un servizio rivolto ai minori compresi nella fascia di età tra i 3 ed i 12 anni e garantisce, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, l'accoglienza socio-educativa.

Il soggiorno estivo deve offrire una articolata gamma di attività socializzanti, ludiche e motorie, modulate in relazione alle fasce di età, garantendone la massima fruizione anche ai bambini con disabilità.

Il servizio può avere un orario compreso tra le ore 7,30 della mattina alle ore 19,00 (Art. 6 Legge n. 285/97 e Art. 28 Legge n. 38/96).

Art. 4 – Profili professionali richiesti

1) All'interno dei seguenti servizi opera personale educativo in possesso di una delle seguenti qualifiche, devante dal possesso del titolo di studio:

- ❖ Maestro/ a d'asilo
- ❖ Puericultrice/trice
- ❖ Vigilante d'infanzia
- ❖ Abilitazione magistrale
- ❖ Maturità professionale di assistente di comunità infantile
- ❖ Qualifica di assistente all'infanzia
- ❖ Operatore dei servizi sociali
- ❖ Tecnico dei servizi sociali
- ❖ Maturità tecnica femminile (Specializzazione di Dirigente di Comunità)
- ❖ Assistente familiare (Specifica qualificazione regionale)
- ❖ Animatore, con diploma di scuola media superiore, ed esperienza nel settore dell'animazione

Oltre a:

- ❖ Personale ausiliario (addetto alle pulizie)
- ❖ Cuoco (previsto solo per il micronido)

Tutte le figure professionali operanti nei servizi educativi dovranno dotarsi di tessera sanitaria.

Per le strutture già operanti alla data della presente disposizione, come “spazio Baby” o “Ludoteca”, il personale già in servizio da almeno 3 anni, può, in via transitoria, essere in possesso del solo diploma di scuola media inferiore purchè accompagnato da adeguati corsi di aggiornamento nel settore psico-pedagogico, per un minimo di 5° ore di attività formativa.

Il personale già in servizio, di cui al comma precedente, deve ottenere gli specifici requisiti prescritti dalla legge entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. In ogni caso le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono operare solo se almeno il 50% del personale in forza è in possesso dei requisiti elencati nel presente articolo 4.

Art. 5 – Quantificazione rapporto numerico educatori/bambini

A seconda della tipologia del servizio sono previsti i seguenti rapporti numerici:

- ❖ Asilo Nido : 1 educatore ogni 6 lattanti e 1 educatore ogni 10 divezzi
 - ❖ Micronido : 1 educatore ogni 8/10 bambini
 - ❖ Spazio Baby: 1 educatore ogni 8/10 bambini
-

- ❖ Assistente familiare a domicilio: 1 Assistente familiare ogni 4 bambini
- ❖ Ludoteca : 1 animatore ogni 8/10 bambini
- ❖ Soggiorni estivi: 1 animatore ogni 7/8 bambini di età compresa tra i tre e cinque anni ed 1 animatore ogni 8/10 bambini per l'età superiore
- ❖ Pre e doposcuola : 1 educatore ogni 8/10 bambini

Nel caso in cui siano presenti bambini con disabilità la struttura si impegna a garantire un diverso rapporto educativo, adeguato ai loro bisogni specifici.

Art. 6 – Caratteristiche fondamentali del progetto educativo

a) Per asilo nido, micronido, spazio baby, soggiorni estivi, ludoteca, il progetto ludico/educativo dovrà riguardare:

- ❖ Modalità per l'inserimento dei bambini, all'inizio dell'anno di attività, avendo cura di garantirne la necessaria gradualità anche attraverso il coinvolgimento dei genitori;
 - ❖ Modalità per l'accoglienza giornaliera dei bambini con particolare attenzione al momento del distacco dall'accompagnatore e l'ingresso negli ambienti della struttura;
 - ❖ Attenzione e cura della persona con l'avvio graduale di una sempre maggiore autonomia;
 - ❖ Rapporto con il cibo e l'organizzazione del pasto (per l'asilo nido e micronido);
 - ❖ Il momento della merenda (Per asilo nido, micronido, e spazio-baby);
 - ❖ Finalità e metodi educativi, organizzazione delle attività educative: accoglienza, inserimento, socializzazione, gioco, finalizzate allo sviluppo affettivo e cognitivo nonché ai processi di autonomia correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico dei bambini, etc....., analiticamente descritte in generale ed nel calendario settimanale;
 - ❖ Ricettività;
 - ❖ Programmazione delle riunioni periodiche tra educatori e genitori e modalità di svolgimento;
 - ❖ Modalità di partecipazione alle attività del servizio, dei genitori, familiari o adulti, che quotidianamente si occupano dei bambini;
-

- ❖ Individuazione del pediatra di riferimento per la struttura.

b) per ludoteche, pre e dopo scuola, soggiorni estivi diurni, il progetto educativo dovrà riguardare:

- ❖ Modalità per l'accoglienza giornaliera dei bambini;
- ❖ Programmazione e realizzazione ed attività ludico/educative/sportive (giochi, attività espressive di laboratorio, teatro, sport etc..) finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo affettivo e cognitivo, nonché dei processi di autonomia, correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico dei bambini;
- ❖ Attenzione allo stato generale di benessere psico-fisico del bambino e segnalazione alla famiglia di eventuali problematiche;
- ❖ Rapporto con il cibo e l'organizzazione del pasto (per i soggiorni estivi);
- ❖ Il momento della merenda (per ludoteche, doposcuola e soggiorni estivi);
- ❖ Programmazione di incontri con i genitori per illustrazione dei programmi di attività e accoglimento degli eventuali suggerimenti nelle riunioni periodiche tra educatori e genitori, familiari e modalità di svolgimento;
- ❖ Modalità di partecipazione alle attività del servizio, dei genitori, familiari o adulti, che quotidianamente si occupano dei bambini;

Art. 7 – Caratteristiche della struttura immobiliare Utilizzata per i servizi ai minori

La struttura utilizzata, deve essere adeguata all'ospitalità dei bambini, priva, in relazione all'età dei soggetti ospitati ed alla eventuale presenza di disabilità, di barriere architettoniche, deve possedere tutte le caratteristiche fondamentali per poter garantire attraverso l'organizzazione di spazi adeguati ed opportunamente attrezzati la realizzazione delle diverse attività educative

In particolare:

- a) per gli asili nido: si fa riferimento alla normativa Regionale vigente.
 - b) Per i micronido:
 - ❖ rapporto superficie/bambino: minimo metri quadri 10 coperti;
 - ❖ spazio accoglienza e guardaroba dei bambini;
 - ❖ spazio per il sonno dei lattanti;
 - ❖ spazio per le attività dei lattanti;
-

- ❖ spazio con la zona di pulizia e zona di cambio per l'igiene dei lattanti;
- ❖ bagni per i bambini;
- ❖ spazio per il sonno degli altri bambini;
- ❖ spazio per l'attività degli altri bambini;
- ❖ bagni e spogliatoio degli adulti;
- ❖ cucina e dispensa;
- ❖ spazi attrezzati all'aperto;
- ❖ armadietto per il pronto soccorso;
- ❖ spazio per il colloquio con i genitori;
- ❖ segreteria;

c) per lo spazio Baby:

- ❖ rapporto superficie/bambino minimo metri quadri 6 coperti;
- ❖ spazio accoglienza e guardaroba dei bambini;
- ❖ spazio per l'attività dei bambini;
- ❖ bagni per i bambini adeguati alla fascia d'età;
- ❖ bagni e spogliatoi per gli adulti;
- ❖ cucinino e piccola dispensa;
- ❖ spazi attrezzati all'aperto;
- ❖ armadietto di primo soccorso;
- ❖ spazio per il pediatra;
- ❖ spazio per il colloquio dei genitori,
- ❖ segreteria;

d) per la Ludoteca si fa riferimento alla L.R. n. 18/2002, art. n. 2 e per i soggiorni estivi diurni possono essere utilizzate, o le strutture per l'attività d'infanzia summenzionate e nei limiti della ricettività autorizzata, oppure altre strutture(scuole stabilimenti balneari etc... in possesso di idonea autorizzazione).

Art. 8 – Autorizzazione all’apertura dei servizi:

Per l’apertura dei servizi per l’infanzia è necessario:

Richiedere al Comune la autorizzazione per l’apertura del Servizio, allegando:

- b.1** la documentazione richiesta dalla ASL per il competente parere igienico-sanitario;
- b.2** copia del certificato di iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la specifica attività di cui si intende richiedere l’apertura;
- b.3** dichiarazione delle generalità delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa;
- b.4** dichiarazione di non essere nelle condizioni previste dall’art. 10 del D.lgs 65/2000;
- b.5** dichiarazione di non essere incorso in cause di divieto, decadenza o sospensione prevista dalla vigente normativa antimafia;
- b.6** di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni se ed in quanto obbligatorie;
- b.7** per le cooperative sociali deve essere dichiarata l’iscrizione negli appositi registri regionali istituiti per legge (oppure presentato certificato di iscrizione e/o copia dell’atto regionale) e, nel caso di partecipazione di cooperative di produzione e lavoro, deve essere dichiarata l’iscrizione nell’apposito registro prefettizio (oppure presentato il certificato di iscrizione);
- b.8** copia dell’atto costitutivo o statuto della cooperativa e/o associazione;
- b.9** copia della denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo n. 22 e 23 del DPR n. 380/01, assentita con silenzio/assenso, per il mutamento della destinazione d’uso dei locali già residenziali, commerciali e/o simili ferme le previsioni normative in materia di sicurezza igiene e tutela della salute, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti condominiali;
- b.10** regolamento di gestione della struttura che si intende aprire;
- b.11** progetto educativo conforme a quanto previsto nel presente regolamento;
- b.12** organico del personale e qualificazione (allegare curriculum).

Art. 9 – Controlli e verifiche

Il Comune dispone di periodici controlli e verifiche tesi ad accettare che nel corso del tempo i requisiti oggetto del presente regolamento vengano mantenuti.

Nel caso in cui si rilevino carenze ed irregolarità, il Comune per iscritto avvierà la procedura per la relativa contestazione, individuando il tempo entro cui la struttura educativa dovrà ripristinare il servizio, adeguandolo alle disposizioni del presente regolamento.

Nel caso di ulteriore inadempienza il Comune può disporre la provvisoria sospensione dell'attività e nei casi più gravi la chiusura.

Art. 10 – Norma transitoria

Le strutture già esistenti all'approvazione del presente regolamento, entro 2 anni, dovranno adeguare le strutture stesse alle norme qui riportate, o comunque rispettare i minimi di normativa che consentano la prosecuzione dell'attività esistente.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione.